

COMUNE DI BARIANO
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

ANNO 2011

**Approvato con delibera
C.C. n. 14 del 21/04/2011**

INDICE

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III - FERETRI

- Art. 7 - Deposizione del cadavere nella cassa
- Art. 8 - Verifica e chiusura feretri
- Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 10 - Fornitura gratuita di casse
- Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso
- Art. 13 - Trasporti Funebri
- Art. 14 - Orario dei trasporti
- Art. 15 - Norme generali per i trasporti
- Art. 16 - Riti religiosi
- Art. 17 - Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 18 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Art. 19 - Trasporto per seppellimento o cremazione
- Art. 20 - Trasporti in luogo diverso dal Cimitero
- Art. 21 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 22 - Trasporto di ceneri e resti
- Art. 23 - Rimessa delle autofunebri

TITOLO II

CAPO I - CIMITERI

- Art. 24 - Cimitero comunale
- Art. 25 - Disposizioni generali - Vigilanza
- Art. 26 - Reparti speciali nel Cimitero
- Art. 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- Art. 28 - Soggetti titolare del diritto di disporre dei cadaveri.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Art. 29 - Disposizioni generali
- Art. 30 - Piano Regolatore cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 31 - Inumazione
- Art. 32 - Tumulazione
- Art. 33 - Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 34 - Esumazioni ordinarie
- Art. 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie
- Art. 36 - Esumazione straordinaria
- Art. 37 - Estumulazioni
- Art. 38 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 39 - Raccolta delle ossa
- Art. 40 - Oggetti da recuperare
- Art. 41 - Disponibilità dei materiali

CAPO V - CREMAZIONE

- Art. 42 - Crematorio
- Art. 43 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione
- Art. 44 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

- Art. 45 - Orario
- Art. 46 - Disciplina dell'ingresso
- Art. 47 - Divieti e norme speciali
- Art. 48 - Riti funebri

CAPO VII - COSTRUZIONE ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

- Art. 49 - Monumento sulle sepolture a inumazione
- Art. 50 - Ornamentazioni di loculi ed ossari e nicchie cinerarie
- Art. 51 - Costruzione e ornamentazione delle tombe in muratura
- Art. 52 - Costruzione di cappelle
- Art. 53 - Caratteristiche generali dei monumenti e lapidi
- Art. 54 - Obbligo di manutenzione
- Art. 55 - Decorazioni aggiuntive
- Art. 56 - Epigrafi
- Art. 57 - Piante ornamentali
- Art. 58 - Giardini e addobbi floreali
- Art. 59 - Materiali ornamentali

CAPO VIII - ILLUMINAZIONE VOTIVA

- Art. 60 - Tipi d'illuminazione
- Art. 61 - Servizio di illuminazione elettrica

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 62 - Sepolture in concessione
- Art. 63 - Tombe e cappelle - Cauzione
- Art. 64 - Durata della concessione

- Art. 65 - Rinnovo della concessioni
- Art. 66 - Diritto di sepolcro
- Art. 67 - Opposizione al diritto di sepolcro
- Art. 68 - Successione nella concessione
- Art. 69 - Limitazione alla Concessione
- Art. 70 - Doveri generali dei concessionari
- Art. 71 - Manutenzione
- Art. 72 - Costruzione delle opere - Termini

CAPO II - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

- Art. 73 - Criteri di assegnazione
- Art. 74 - Concessione di loculi in assegno
- Art. 75 - Concessione di loculi per traslazione salma

CAPO III – RINUNCE, REVOCA, ESTINZIONE, DECADENZA, CESSAZIONE

- Art. 76 - Causa di cessazione della concessione
- Art. 77 - Rinuncia
- Art. 78 - Revoca
- Art. 79 - Estinzione
- Art. 80 - Decadenza
- Art. 81 - Decadenza per estinzione della famiglia

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 82 - Accesso al Cimitero
- Art. 83 - Responsabilità - Deposito cauzionale
- Art. 84 - Recinzione aree - Materiale di scavo
- Art. 85 - Circolazione e sosta dei mezzi per l'esecuzione dei lavori
- Art. 86 - Cantieri di lavori e materiali di costruzione
- Art. 87 - Orario di lavoro
- Art. 88 - Sospensione dei lavori in occasione di festività
- Art. 89 - Vigilanza
- Art. 90 - Obblighi e divieti per il personale del Cimitero

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

- Art. 91 - Imprese funebri
- Art. 92 - Divieti

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 93 - Assegnazione gratuita di sepoltura Cittadini illustri o Benemeriti
- Art. 94 - Mappa o registro
- Art. 95 - Annotazione in mappa
- Art. 96 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 97 - Schedario dei defunti

Art. 98 - Scadenziario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 99 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art.100 - Cautele

Art.101 - Dirigente Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria

Art.102 - Concessioni pregresse

Art.103 - Sepolture non risultanti da atto regolare di concessione

Art.104 - Rimesse di carri funebri

Art.105 - Tariffe

Art.106 - Sanzioni

Art.107 - Norma finale e di rinvio

Art.108 - Entrata in vigore

TITOLO I
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, del Regolamento Regionale Lombardia, n. 6 del 09 novembre 2004, nonché la Legge Regionale n. 33/2009 del 30 dicembre 2009, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei Cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione e affidamento delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

2. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale Lombardia, n. 06/2004 e s.m.i. (1)

(1) Regolamento Regionale 09 novembre 2004, n. 6 - Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- *addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;*
- *animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;*
- *attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;*
- *autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;*
- *avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;*
- *autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;*
- *bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;*
- *cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;*
- *cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;*
- *casone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;*
- *ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;*
- *cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;*
- *cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;*
- *cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;*
- *colombario o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;*
- *contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;*
- *crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;*
- *decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempimento del concessionario;*
- *deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;*
- *deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;*

- deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
- inumazione: sepoltura di feretro in terra;
- medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- urna cineraria: contenitore di ceneri.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di Polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo, avvalendosi dell'Autorità Sanitaria Locale competente nel territorio per l'aspetto igienico-sanitario e, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, ai sensi del successivo art. 101.

2. I servizi inerenti la Polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 31, 112, 113, 113-bis e 114 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli Uffici comunali in materia di Polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

4. Per i servizi di Polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui gli artt. 31, 112, 114 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX, del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento. (1)

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a) il servizio di osservazione delle salme;

b) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

c) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;

d) l'inumazione in campo comune nei casi di cui all'art. 1, comma 7-bis, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392 convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26; (1)

e) la cremazione nei casi di indigenza accertata del defunto; (2)

f) la deposizione delle ossa in ossario comune;

g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune; (2)

h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;

3. Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe .

5. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), della D.Lgs. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.

(1) Vedi art. 1, comma 7-bis, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26: "Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16, comma 1, lett. A) del citato regolamento, approvato con D.P.R. 285 del 1990". Vedi anche gli articoli 4 e 34 del Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004.

(2) Legge 30 marzo 2001, n. 130, art. 5: "Tariffe per la Cremazione". Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite, ai sensi del comma 2.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli Uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e il registro di cui all'art. 5 del Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004 che vengono compilati cronologicamente dal personale addetto, anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono, inoltre, tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio comunale o nel Cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede ad allestire nell'ambito del Cimitero locali idonei al deposito di osservazione e/o all'obitorio, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, commi 1-5 del Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004.
2. Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui il Cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004.
3. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. I cadaveri di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di cadaveri di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio d'Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte, di cui all'art. 100 del D.P.R 13 febbraio 1964, n. 185.
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Vedi anche art. 41 del Regolamento Regionale n. 6/2004:

"Art. 41 - Periodo e depositi di osservazione

1. *Le ASL, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale, sulla base dell'andamento della mortalità e della disponibilità di obitori e depositi di osservazione comunali già esistenti, nonché di camere mortuarie delle strutture sanitarie accreditate, individuano l'eventuale fabbisogno aggiuntivo di strutture, i cui oneri sono ripartiti tra i comuni, in proporzione al numero di abitanti.*
2. *In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.*
3. *In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigenicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali.*
4. *Il deposito delle salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.*
5. *A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:*
 - a) *alla sala del commiato;*
 - b) *alla camera mortuaria di struttura sanitaria;*
 - c) *all'obitorio o deposito di osservazione del comune;*
 - d) *alla abitazione propria o dei familiari.*
6. *I trasporti di cui al comma 5 sono svolti secondo le modalità di cui all'articolo 39 e sono a carico dei familiari richiedenti.*
7. *Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.*
8. *Le gestioni di cui al comma 4, in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, in contrasto con quanto disposto dal presente articolo cessano entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.*

CAPO III - FERETRI

Art. 7 - Deposizione del cadavere nella cassa

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in casse aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato morti in concomitanza del parto possono essere chiusi in una stessa cassa.
3. Il cadavere deve essere collocato nella cassa rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 - Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'A.S.L., sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004. (1)
2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

(1) "Art. 36 - Verifiche preventive al trasporto di cadavere

1. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta regionale (*), con il quale dichiara che:

- a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione;
 - b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal presente regolamento;
 - c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale.
2. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su due viti di chiusura, sia sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
3. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni di cui all'articolo 5 e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma 2.
4. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 sono svolte dal personale sanitario dell'ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere."

(*) Allegato 4 alla Delibera G.R. n. 20278/2005

Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Nel caso in cui sia il trasporto che la sepoltura che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo. (1)

3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria):

a) per inumazione:

- la cassa dev'essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno;
- le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa;
- Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice;
- il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri;
- le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa;
- è vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse;
- ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore;
- sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;
- i feretri provenienti da altri Comuni o estumulati, ai sensi del successivo art. 75, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- le saldature devono essere continue ed estese su tutta al periferia della zona di contatto degli elementi da saldare;
- lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo;
- lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm.. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra;
- il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa;
- il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza;
- nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza nelle pareti stesse congiunte tra loro

- nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa;
- il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con mastice idoneo;
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
- d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km. è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, comma 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30, comma 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- e) cremazione:
- il cadavere dev'essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - il cadavere dev'essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
4. I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
5. Se un feretro già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione della cassa e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo della cassa o il suo rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 se di zinco e non inferiore a 1,5 mm. se di piombo. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. o suo delegato.
6. Se il feretro proviene da altro Comune deve essere verificata la rispondenza della cassa alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stata impiegata la doppia cassa ed il feretro è destinato a inumazione, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
7. Nell'inumazione l'impiego nella cassa di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
9. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

(1) Ai sensi del D.M. in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo:

a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purché non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km. dal luogo del decesso;

b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione, alle seguenti altre condizioni:

- il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi;
- per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.

Art. 10 - Fornitura gratuita di casse

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impresso, in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel Cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari; le modalità ed i percorsi del trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio; il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie; la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell'ufficio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 13 - Trasporti funebri

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004 (art. 31 e segg.).
2. Il Comune ha facoltà di richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
 - a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe vigenti o da stabilire in un'apposita eventuale convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.
4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Art. 14 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in conformità dell'apposita ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. Il Responsabile dell'ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al

comma 1; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 15 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il Cimitero o forno crematorio

3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

Art. 16 - Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 17 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di salma al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 37 e 39 del Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004 e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di Studio ecc. ed i trasporti al Cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 18 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, ed ai necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 19 - Trasporto per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in Cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio.

2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. All'autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 8, prodotto dall'incaricato al trasporto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al Cimitero ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 20 - Trasporti in luogo diverso dal Cimitero

1. Il trasporto di cadavere nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio con decreto a seguito di domanda degli interessati. La tumulazione è autorizzata ai sensi dell'art. 75 comma 6, lettera c della Legge Regionale n. 33//2009.

Art. 21 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 01 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precisato.

Art. 22 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.
5. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.
6. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6, del Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004.

Art. 23 - Rimessa delle autofunebri

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 37 del Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004.

TITOLO II
CAPO I - CIMITERI

Art. 24 - Cimitero comunale.

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e degli artt. 3 e seguenti del Regolamento Regionale Lombardia 06/2004 il Comune provvede al servizio del seppellimento presso il Cimitero comunale.

Art. 25 - Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004 e dell'art. 75 della L.R. n. 33/2009.

2. L'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco che l'espleta mediante il personale comunale.

3. Alla manutenzione del Cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112, 114 e 31 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33, comma 4, del Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004 e dell'art. 75, comma 3, della L.R. n. 33/2009.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, spargimento delle ceneri e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al Cimitero o alle ditte incaricati dal Comune.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 5 del Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004 o alle ditte all'uopo incaricate.

6. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di Cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 26 - Reparti speciali nel Cimitero

1. Nell'interno del Cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono seppelliti mediante inumazione in reparto speciale del Cimitero o in sepoltura privata, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne la cremazione.

4. In via eccezionale altri reparti speciali possono essere istituiti con provvedimento motivato della Giunta Comunale per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 27 - Ammissione nel Cimitero e nei reparti speciali

1. Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, oppure che siano state iscritte in Anagrafe Comunale per almeno 10 (dieci) anni.
2. Inoltre, è consentita la tumulazione di persone non aventi requisiti previsti dal primo comma, ma legati da un vincolo di parentela, di affinità fino al 3° grado, esclusivamente con persone residenti nel territorio comunale.
3. E' consentita, altresì la tumulazione di persone vedove non residenti, senza prole, il cui coniuge sia stato tumulato nel Cimitero locale.
4. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone residenti e non residenti nel Comune, così come i nati morti ed i prodotti abortivi, di cui i genitori siano residenti nel Comune stesso.
5. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone titolari del diritto di sepolcro in una sepoltura di concessione di sepoltura di famiglia.
6. I feti, da sei mesi in poi, sono considerati cadaveri a discrezione dei genitori e possono essere tumulati nel Cimitero.
7. Nei reparti speciali, sono ricevute i cadaveri di persone che ne hanno diritto, ai sensi dell'art. 26, salvo che non avessero manifestato la volontà di essere sepolte nel Cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

Art. 28 - Soggetti titolare del diritto di disporre dei cadaveri

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura delle salme, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dal Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004, sono: il coniuge o convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile, o nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
2. In sostituzione dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo il titolo giuridico a disporre può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 29 - Disposizioni generali

1. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali (10 anni).
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 (dieci) anni di età devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R 10 settembre 1990, n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private (individuali, per famiglie e per collettività), ai sensi e nei limiti dell'art. 22 e seguenti del Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004.
4. Apposito Piano Regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R 10 settembre 1990, n. 285, dal Regolamento Regionale Lombardia del 09 novembre 2004, n. 6, dalla Legge Regionale n. 33/2009 nonché dal successivo art. 30 del presente Regolamento.
5. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Art. 30 - Piano Regolatore cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale adotta un Piano cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni, tenuto conto degli obblighi previsti dall'art. 75 , comma1, lettere a) ,b) ,c) , d) ed e) della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33. Esso è sottoposto a revisione ogni 10 (dieci) anni dalla data di adozione e, comunque, ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.
2. Il piano di cui al primo comma è deliberato dal Consiglio Comunale previo parere dell'A.S.L. competente per territorio e dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004. Si applica, in ogni caso, l'art. 139 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Nella elaborazione del piano il Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
 - b) della ricettività della struttura esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre e relativi fabbisogni;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei Cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati, del recupero di tombe abbandonate, delle applicazioni delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti di cui al Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004 e dell'eventuale realizzazione di loculi aerati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni, nonché di spargimento di ceneri;
 - f) delle zone cimiteriali soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

- g) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
- h) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del Cimitero;
- i) la necessità di garantire adeguata a dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
- l) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004.

4. Il Cimitero civico è suddiviso nei seguenti reparti e servizi:

- Campi ad inumazione comune (10 anni)/campi di mineralizzazione
- Campi ad inumazione in concessione (superiore a 10 anni)
- Aree destinate alla costruzione di tombe in muratura (50 anni)
- Aree destinate alla costruzione di cappelle (99 anni)
- Aree destinate alla tumulazione in cripte (99 anni)
- Reparti destinati a loculi (40 anni)
- Reparti destinati ad ossari (40 anni)
- Ossario comune
- Reparti destinati a nicchie cinerarie (40 anni)
- Cinerario comune (di prossima realizzazione)
- Giardino delle Rimembranze (di prossima realizzazione)
- Cappella per funzioni religiose
- Camera mortuaria/deposito di osservazione
- Servizi igienici per il personale e magazzino
- Servizi igienici per i dolenti
- Area per raccolta dei rifiuti speciali provenienti da operazioni di esumazione/estumulazione

5. La documentazione dei Piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi Cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 31 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in sepolture in campo comune e sepolture in concessione:
 - a) sono sepolture in campo comune le sepolture della durata di 10 (dieci) anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata, previo pagamento della somma prevista in tariffa. Le operazioni di inumazione sono gratuite nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o nel caso vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - b) sono sepolture in concessione le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 (dieci) anni, effettuate in aree di concessione.
2. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
3. Per la inumazione col solo lenzuolo di fibra naturale si osserva l'art. 15, comma 11, del Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004.
4. Nelle sepolture ad inumazione è vietato il deposito di resti o ceneri.

Art. 32 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza ml. 2,25, altezza ml. 0,70 e larghezza ml. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'Allegato 2 al Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'Allegato 2 al Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004.
5. Sono consentite le tumulazioni di cassette di resti ossei e di urne cinerarie in un loculo contenente già un feretro purché vi sia lo spazio necessario a norma dell'art. 16 del Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004.

Art. 33 - Deposito provvisorio

1. A richiesta degli interessati il feretro è provvisoriamente deposto in un apposito loculo, individuato dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia mortuaria, previo pagamento del canone stabilito nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che intendono richiedere o hanno l'ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una sepoltura a tumulazione collettiva, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture a tumulazione;
 - c) per assoluta indisponibilità di loculi destinati a tumulazione definitive.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia mortuaria e non può protrarsi oltre il termine assegnato al concessionario per la realizzazione dei lavori di costruzione o ripristino delle sepolture private.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in mensilità, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di un mese sono computate come mese intero. Il canone relativo all'intera durata viene riscosso in via anticipata al momento della richiesta; l'eventuale saldo sarà calcolato, nel caso di proroga della durata, al momento della traslazione della salma nella sepoltura privata.
5. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'Ufficio concessioni cimiteriali.
6. Scaduto il termine di cui al comma 3 senza che l'interessato abbia richiesto l'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, si provvede, previa diffida, ad inumare la salma in un campo comune a spese del concessionario inadempiente.
7. E' consentito il deposito provvisorio delle salme in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione.
8. E' consentita, altresì, con le stesse modalità indicate nei precedenti commi, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34 - Esumazioni ordinarie

1. Nel Cimitero il turno ordinario di inumazione nei campi comuni è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990 e cioè di 10 (dieci) anni. Sono parificati a turno ordinario di inumazione quelli dovuti a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno anche se di norma sono preferibili dal mese di settembre a quello di giugno, escludendo luglio e agosto. Non è prevista la presenza del personale tecnico ispettivo del Servizio A.S.L..
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria con proprio provvedimento.
4. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere è o meno mineralizzato.
5. Per le operazioni di esumazione è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta Comunale.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004, nel caso di non completa scheletrizzazione il resto mortale potrà:
 - a) essere trasferito in altra fossa (campo di mineralizzazione) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
 - c) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere.
7. Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sugli stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
8. Il tempo di reinumazione è stabilito in:

- a) 5 (cinque) anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - b) 2 (due) anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
9. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254⁽¹⁾.

(1) Art. 3, lett. G) della legge 30 marzo 2001 n. 130: "l'ufficiale dello Stato Civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b) n. 3 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno venti anni".

Art. 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile dell'Ufficio di Polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
 2. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'Albo cimiteriale con congruo anticipo.
 3. In ogni caso, delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'Albo pretorio e all'ingresso del Cimitero, per almeno 90 (novanta) giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.
- Con le pubbliche affissioni di cui sopra viene informata la Cittadinanza circa il periodo di effettuazioni delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, ivi compresa la cremazione.

Art. 36 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria dei feretri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro Cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie non possono effettuarsi nei mesi da maggio a settembre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del Servizio A.S.L. fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'A.S.L. dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza di personale incaricato dal Comune o del gestore del Cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza dell'A.S.L. può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

6. Per quanto stabilito dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 37 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 (venti) anni.
3. Le estumulazioni straordinarie dei feretri tumulati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza (20 anni), per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro Cimitero o per cremazione.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'Ufficio di Polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'Albo cimiteriale di ogni Cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura di personale incaricato dal Comune secondo la programmazione del Servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 39 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa questi ultimi sono collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
Il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione del Ministero della Salute Prot. n. VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).
8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria con proprio provvedimento.
9. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254. (1)
10. Le estumulazioni possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno anche se di norma sono preferibili dal mese di ottobre a quello di aprile, escludendo luglio e agosto.
11. Per quanto stabilito dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

(1) Vedi nota 1 all'articolo 34. Si veda anche l'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

Art. 38 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite previo pagamento della somma prevista in tariffa. Tali operazioni sono gratuite nel caso di cadavere di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2700, e s.m.i..

Art. 39 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 40 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno del quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 (dodici) mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Il ricavato delle alienazioni e gli utilizzi degli stessi dovranno essere elencati in un apposito registro conservato tra gli atti dell'Ufficio cimiteriale.

Art. 41 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture in campo comune e sulle sepolture in concessione, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 (trenta) giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per

collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 42 - Crematorio

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 43 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione; (1)

b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale, da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte;

d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

2. Il Comune può disporre la cremazione, previa comunicazione ai parenti più prossimi, dei resti mortali dei cadaveri riesumati dopo la scadenza della concessione dei loculi o tombe.

(1) *Tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione all'associazione (art. 3, comma 1, lett. B della legge 30 marzo 2001, n. 130)*

44 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati, e in base a concessione, l'urna è collocata nel Cimitero in apposita nicchia, mensola, ossario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

o per la dispersione delle ceneri all'interno del Cimitero nell'area denominata "Giardino delle Rimembranze", o nel cinerario comune, ovvero venga preso in consegna per una conservazione in luogo diverso, in aree avute in concessione dal Comune nel Cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

3. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:

- presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera e), dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata l'espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa, o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:

- generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- il luogo di conservazione;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.

5. La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in Cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.

6. L'Amministrazione comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

7. Quale luogo di conservazione, definito "colombario" dall'art. 343 del T.U.L.S. n. 1265/1934, è da intendersi quale luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, a vista o meno, destinato unicamente a questo scopo.

8. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria.

9. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3, lett. c) e lett. d), della Legge 30 marzo 2001, n. 130.

10. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento in un'area appositamente individuata e denominata "Giardino delle Rimembranze".

11. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

12. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del Servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

13. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del Servizio di custodia del Cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 45 - Orario

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco ed esposto all'ingresso. All'interno di detto orario si effettuano il trasporto dei feretri ed i funerali.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 (quindici) minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. Qualora la chiusura dei cancelli sia temporizzata, gli stessi dovranno essere dotati di un comando manuale all'interno del Cimitero e in posizione accessibile, per permettere l'uscita ai visitatori ritardatari.
5. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 (quindici) minuti prima della scadenza dell'orario o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero.

Art. 46 - Disciplina dell'ingresso

1. Nel Cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad esclusione dei cani guida per i non vedenti;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni, comunque, in contrasto con il carattere del Cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 (dieci) quando non siano accompagnati da adulti;
3. Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.
4. I fioristi che intendono entrare nel Cimitero con propri mezzi per il trasporto di piante, fiori e attrezzi devono munirsi d'autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio.
5. Le imprese che debbano accedere al Cimitero con propri automezzi per lo svolgimento di lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualsiasi tipo di sepoltura devono munirsi di copia dell'autorizzazione ad effettuare i lavori rilasciato dal Responsabile del Servizio dell'Ufficio Tecnico;
6. I lavori di scavo dovranno essere eseguiti con escavatore gommato e con autocarro del peso complessivo a pieno carico non superiore ai 35 quintali.
7. I mezzi di servizio e i mezzi privati che devono trasportare all'interno del Cimitero materiali da costruzione, devono circolare lungo i viali, a velocità ridotta, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.
8. Gli eventuali danni derivati dall'esecuzione dei lavori da parte di privati dovranno essere immediatamente segnalati e ripristinati a cura del titolare dell'autorizzazione, che ha depositato preventivamente al rilascio del permesso polizza assicurativa o cauzione provvisoria, come previsto dalle tariffe di cui all'art. 82 L'Amministrazione comunale non si ritiene responsabile di furti (arredi, fiori, ecc.) e/o danni arrecati all'interno del Cimitero sulle aree in concessione.

Art. 47 - Divieti e norme speciali

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) condurre all'interno del Cimitero animali e/o provvedere alla loro alimentazione;
- f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- g) accumulare neve sui tumuli;
- h) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- i) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- l) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari, ecc.;
- m) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- n) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- o) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- p) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio;
- q) qualsiasi attività commerciale;

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto o, comunque, offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli Agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

4. L'utilizzo delle scale deve essere effettuato con riguardo ai loculi adiacenti ed al termine del loro utilizzo devono essere riposizionate ai bordi dei porticati in posizione tale da non creare alcun intralcio.

Art. 48 - Riti funebri

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

CAPO VII - COSTRUZIONE ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

Art. 49 - Monumento sulle sepolture a inumazione

1. Ogni fossa a inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma dei successivi commi, da un cippo fornito dal Comune, con onere a carico dei privati stessi, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici sul quale sono riportati l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di

morte del defunto, salvo espressa volontà contraria del defunto stesso. Inoltre, è consentita l'apposizione di un copritomba (di durata pari alla concessione) purché sia lasciata scoperta all'azione degli eventi atmosferici (superficie drenante) almeno mq. 0,60 per le fosse degli adulti e mq. 0,30 per la fossa dei bambini di età inferiore ai 10 (dieci) anni.

2. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario e firmata anche dal marmista che curerà la posa in opera del copritomba. La domanda dovrà essere corredata dagli elaborati grafici in duplice copia con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione. Il provvedimento autorizzativo è rilasciato su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla data di stipulazione del contratto di concessione.

3. A richiesta dei privati ed a loro cura e spese può essere autorizzata dal Comune la realizzazione di cordonati in pietra naturale con posa a secco aventi lunghezza di ml. 2,20 e larghezza di ml. 0,80 per cadaveri di persone di oltre 10 (dieci) anni di età ed aventi lunghezza di ml. 1,50 e larghezza di ml. 0,50 per cadaveri di bambini di età inferiore ai 10 (dieci) anni.

4. Sulle sepolture a inumazione si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole dovranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a ml. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento, a spese esclusive del concessionario. All'infuori di quanto sopra indicato, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

5. L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 del Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004.

7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

8. Le sepolture a inumazione dovranno essere contenute nei limiti dell'area concessa, non dovranno essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero e non potranno avere comunicazione con l'esterno del Cimitero. Prima della posa dei manufatti dovranno essere concordati con l'Ufficio Tecnico gli allineamenti e le quote da rispettare.

Art. 50 - Ornamentazioni di loculi ed ossari e nicchie cinerarie

1. Le lapidi di chiusura di loculi, ossari e nicchie cinerarie sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal Comune. Il canone di concessione è comprensivo della fornitura della lapide.

2. A pena di decadenza della concessione, entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dalla data di tumulazione della salma devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme di cui agli artt. 55 e 56. E' consentita l'asportazione della lapide di marmo esclusivamente da parte della ditta incaricata di effettuare le incisioni o l'applicazione delle iscrizioni epigrafiche, previa compilazione dell'apposito modulo di carico e scarico ritirabile presso l'Ufficio Tecnico comunale. La ditta incaricata è tenuta, altresì, a comunicare al medesimo Ufficio la data in cui verrà riposizionata la lapide di chiusura del loculo, dell'ossario o della nicchia cineraria. Nel

caso in cui i privati chiedano di sostituire la lapide per motivi eccezionali, ciò potrà avvenire a loro cura e spese, con altra lapide conforme all'originale, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

3. Sulle lapidi di chiusura di loculi, ossari e nicchie cinerarie sono ammessi:

- lampade votive che dovranno essere collocate esclusivamente nell'angolo inferiore sinistro della lapide;
- portafiori e/o elementi di decoro floreale che dovranno essere collocati esclusivamente nell'angolo inferiore destro della lapide.

Le lampade votive ed i portafiori dovranno essere in bronzo, rame o marmo (esclusi ferro, ghisa o altri metalli, fatto salvo il ferro battuto di particolare pregio) e non dovranno sporgere più di cm. 13 dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né potranno oltrepassare i limiti della lapide stessa.

4. E', altresì, consentita l'apposizione sulle lapidi della fotografia (solo della salma tumulata o di resti tumulati) purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo, nonché l'applicazione di elementi di decoro (disegni, mosaici ed altro) che non occupino più del 20% (venti per cento) della superficie della lapide medesima. Sia la fotografia che questi eventuali elementi di decoro dovranno essere collocati nella parte superiore della lapide.

Art. 51 - Costruzione e ornamentazione delle tombe in muratura

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura, nonché alla collocazione di un monumento di adeguata importanza e decoro artistico.

2. I monumenti posti sulle tombe in muratura dovranno essere costruiti in modo da permettere la tumulazione e/o l'estumulazione dei feretri senza manomettere o danneggiare la pavimentazione dei vialetti e le tombe circostanti.

3. La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento devono essere preventivamente autorizzate con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

4. Il provvedimento autorizzativo per la costruzione delle camere in muratura è rilasciato su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla stipulazione del contratto di concessione.

5. Il provvedimento autorizzativo per la posa del monumento è rilasciato su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di 12 (dodici) mesi dalla data di tumulazione del primo feretro.

6. La domanda deve essere firmata dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori, nonché dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La domanda deve essere corredata dal progetto delle camere in muratura e del monumento in 2 (due) copie (pianta, prospetto e fianco), con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali per la costruzione.

7. Qualora il monumento comprenda opere scultoree o basso rilievi artistici, dev'essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere, con l'indicazione e la firma dell'artista o dell'autore.

8. L'autorizzazione di cui al comma 3 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione delle tombe.

9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

10. La costruzione dei monumenti possono avere elementi verticali che non dovranno superare l'altezza complessiva di ml. 1,50 dal piano di pavimento finito della tomba. Inoltre, dovranno essere contenuti nei limiti dell'area concessa, non dovranno essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero e non potranno avere comunicazione con l'esterno del Cimitero. Prima della posa del monumento dovranno essere concordati con l'Ufficio Tecnico gli allineamenti e le quote da rispettare.

Art. 52 - Costruzione di cappelle

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di cappelle devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse.

2. Per la costruzione di cappelle dovrà essere presentato regolare provvedimento edilizio da sottoporre all'Ufficio Tecnico comunale, che potrà stabilire particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

3. Il provvedimento edilizio è presentato dal concessionario, a pena di decadenza della concessione, entro il termine perentorio di 12 (dodici) mesi dalla stipulazione del contratto.

4. Il provvedimento edilizio deve essere firmato dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori, nonché dal marmista che curerà, ove previsto, il rivestimento esterno ed interno delle cappelle. Il provvedimento per la costruzione di cappelle deve essere corredato da adeguato progetto edilizio-architettonico in duplice copia firmato da un Tecnico abilitato regolarmente iscritto all'Albo Professionale e deve contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore ed ai loro collegamenti. I disegni devono rappresentare le cappelle in pianta, in sezione ed in prospetto, per tutte indistintamente le facciate viste. I disegni dovranno essere, inoltre, corredati dello schema di allontanamento delle acque meteoriche e loro recapito finale.

5. Si devono, inoltre, unire al progetto i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo, ed in particolare dei cancelli, delle inferriate, dei pilastrini e delle vetrate e degli altari.

6. Tutti i disegni debbono recare la firma del tecnico progettista, del direttore dei lavori, dell'esecutore e del committente.

7. Deve, infine, venire indicato il nome dell'artista che si assumerà l'esecuzione delle opere di scultura, di pittura, di mosaico o di altre opere di rilevante importanza decorativa.

8. Il provvedimento edilizio di cui al comma 2 è necessario anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione e ristrutturazione delle cappelle.

9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

10. La costruzione delle opere deve essere contenuta, in ogni caso, nei limiti dell'area concessa, non deve arrecare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

11. Per quanto riguarda le caratteristiche, le dimensioni ed i materiali delle cappelle varranno le Norme Tecniche allegate al Piano Regolatore cimiteriale.

Art. 53 - Caratteristiche generali dei monumenti e lapidi

1. Per i cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre tenere, calcaree o gelive, nonché l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine.

Art. 54 - Obbligo di manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture in concessione spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.

2. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione.

3. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

4. Per le piccole riparazioni d'ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione scritta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, rilasciata previa domanda dell'interessato.

5. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario è diffidato con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.

6. In caso d'inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'art. 80 del presente Regolamento.

Art. 55 - Decorazioni aggiuntive

1. Fuori dei casi in cui le decorazioni e le epigrafi vengono approvate con i progetti di cui agli artt. 49, 51, 52, la posa in opera di lampade votive, portafiori, fotografie, ritratti, epigrafi od altre decorazioni aggiuntive deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, su domanda dell'interessato.

2. La domanda deve specificare la qualità dei materiali impiegati e, quando venga chiesta l'approvazione di una epigrafe, deve riportare il testo della stessa con le eventuali traduzioni.

Art. 56 - Epigrafi

1. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e di località; per gli stranieri e per le varie confessioni non cattoliche, è ammesso l'uso di lingua estera.

2. Oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio; le eventuali citazioni di testi sacri devono essere preventivamente approvate dall'Ufficio comunale competente. Nel caso di testi in latino od in lingua straniera, dovrà essere presentata la relativa traduzione in lingua italiana.

3. Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.

5. La modificazione o sostituzione dell'epigrafe è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo precedente e al presente articolo. Le epigrafi aventi un contenuto anche soltanto in parte diverso da quello autorizzato, o quelle

nelle quali figurino errori di scrittura o quelle abusivamente introdotte nel Cimitero, vengono rimosse a cura del Comune e a spese del concessionario, previa diffida.

6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 100.

Art. 57 - Piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. Durante le operazioni di bagnatura dei fiori si dovrà aver cura di non danneggiare i loculi sottostanti.

2. Nel Cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

3. La messa a dimora di piante ornamentali è soggetta ad autorizzazione scritta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, a seguito di domanda dell'interessato. L'autorizzazione può essere sempre revocata in qualunque momento per specifiche ragioni di pubblico interesse e le piante dovranno essere rimosse a cura del concessionario che non potrà in tali casi chiedere o pretendere rimborsi delle spese sostenute sia per la messa a dimora che per l'estirpazione.

4. Nelle tombe in muratura la messa a dimora di piante ornamentali è consentita sul lato posteriore del monumento nel rispetto dei limiti dell'area in concessione.

Art. 58 - Giardini e addobbi floreali

1. La formazione e cura dei giardini sulle sepolture in genere è consentita al concessionario o suoi delegati, purché nell'esercizio di tale facoltà vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine, evitando di oltrepassare i limiti dell'area in concessione e di manomettere il terreno o collocare piante d'alto fusto che possano danneggiare i monumenti circostanti.

2. Il Responsabile del Servizio ha la facoltà di far rimuovere le piante o i fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.

3. Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha depositi quando siano avvizziti o presentino aspetto indecoroso o per specifiche ragioni di pubblico interesse.

Art. 59 - Materiali ornamentali

1. Dal Cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

CAPO VIII - ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 60 - Tipi di illuminazione

1. Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura, nelle cappelle sulle lapidi di loculi, ossari e nicchie cinerarie, è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica. E' severamente vietata quella ad olio o a cera.

Art. 61- Servizio di illuminazione elettrica

1. L'apposizione di lampade votive elettriche su ogni tipo di sepoltura è soggetta ad autorizzazione.
2. Il servizio d'illuminazione elettrica è riservato al Comune che lo esercita con diritto di esclusività.
3. L'Amministrazione comunale si riserva di affidare in concessione il servizio.

TITOLO III
CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 62 - Sepulture in concessione

1. Per le sepulture in concessione è concesso, nei limiti previsti dal Piano cimiteriale di cui all'art. 30, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od Enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività e cappelle. Inoltre, le aree possono essere concesse in uso per la realizzazione, a cura e spese di privati od Enti, di sepulture a sistema di inumazione.

3. Le concessione in uso di manufatti riguardano:

- a) sepulture individuali (loculi, nicchie cinerarie, ossari, tombe in muratura individuali);
- b) cappelle e tombe di famiglia.

Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree individuate dal Piano Regolatore cimiteriale destinate alla sepoltura ad inumazione in concessione.

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario. La riscossione del canone avviene all'atto dell'assegnazione della sepoltura o dell'area ed avviene esclusivamente entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dall'emissione. In caso di mancato rispetto delle scadenze stabilite per il pagamento del canone di concessione, il Responsabile del Servizio di concessione/rinnovo comunicherà all'interessato la revoca dell'assegnazione dell'area cimiteriale, della tomba o del loculo.

5. Alle sepulture in concessione, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004, rispettivamente, per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

6. Le assegnazioni di spazi cimiteriali sono regolamentate da concessioni-contratto redatte nella forma della scrittura privata con oneri a carico del concessionario, tra i quali si annoverano i diritti di segreteria, l'imposta di bollo ed ogni altra spesa contrattuale.

7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- il/i concessionario/i o il legale rappresentante pro-tempore, nel caso di Enti e/o collettività;
- i cadaveri destinati ad esservi accolti ed i criteri per la loro precisa individuazione;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca;
- i feretri in cappella e tombe in muratura non possono essere traslate prima dei 40 (quaranta) anni;
- è possibile traslare i feretri in ossario, dopo i 40 (quaranta) anni, all'interno della tomba in muratura o cappella o al di fuori delle stesse.

9. Non è consentita la concessione di sepoltura ad uso di cenotafio (monumento funebre privo del feretro).

Art. 63 - Tombe e cappelle - Cauzione

1. All'atto dell'assegnazione in concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia, di tombe individuali e cappelle, il richiedente deve prestare la cauzione a garanzia della serietà della richiesta e della corretta esecuzione dei lavori e posa del monumento.

2. La cauzione ammonta al 20% (venti per cento) del corrispettivo dovuto e può essere presentata in forma reale, mediante deposito presso i competenti uffici comunali, oppure mediante fideiussione bancaria/assicurativa rilasciata dagli istituti autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni.

3. Il Comune trattiene la cauzione reale o fa valere la cauzione personale nei seguenti casi:

- a) se il concessionario non provvede a presentare il progetto di costruzione della tomba o della cappella, nel caso di assegnazione di area, oppure non provvede a presentare la domanda di approvazione del monumento, nel caso di concessione di manufatto;
- b) se il concessionario non provvede a realizzare le opere o a porre in opera il monumento entro il termine assegnatogli con l'atto di autorizzazione o con eventuale proroga, salvo il provvedimento di decadenza;
- c) se le opere realizzate o il monumento posto in opera sono in tutto o in parte difformi da quanto autorizzato, salvo il provvedimento di decadenza;

4. La cauzione viene svincolata con provvedimento del Responsabile del Servizio, su domanda dell'interessato, successivamente alla verifica di rispondenza del manufatto al progetto approvato.

Art. 64 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo 62 sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004.

2. La durata è fissata:

- a) in 50 (cinquanta) anni per le aree assegnate per la costruzione di tombe in muratura individuali e collettive;
- b) in 99 (novantanove) anni per le aree assegnate per la costruzione di edicole, di cappelle e di cripte;
- c) in 40 (quaranta) anni per gli ossari e le nicchie per le urne cinerarie;
- d) in 40 (quaranta) anni per i loculi;
- e) in durata superiore a 10 (dieci) per le aree assegnate per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione.

3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.

4. La decorrenza di qualsiasi tipo di concessione ha inizio il giorno della stipulazione del contratto.

5. Nelle concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 (novantanove) anni (cosiddette perpetue) rilasciate antecedentemente al 10 febbraio 1976, fermo restando quanto previsto dall'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990, non può essere superato il numero dei posti cadaveri/resti realizzati a seguito dell'atto di concessione.

6. E' possibile, tuttavia, richiedere l'estumulazione, decorsi i termini di legge, dei resti mortali e dei cadaveri per far posto ad altri resti mortali e ad altri cadaveri.

7. L'esercizio di tale facoltà di ampliamento della concessione comporterà la stipula di un nuovo atto di concessione che stabilirà che l'originario rapporto concessorio si trasformi a tempo determinato per un periodo di 99 (novantanove) anni pari al tempo massimo previsto per tali concessioni.

8. Per l'esercizio di tale facoltà è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

Art 65 - Rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni in uso di sepoltura a inumazione e di sepoltura a tumulazione in loculi singoli non sono rinnovabili alla scadenza della concessione in quanto soggette a rotazione.

2. Il rinnovo di concessione di loculi ed ossari potrà avvenire solo ai titolari di concessioni trentennali, per un periodo ulteriore di 10 (dieci) anni, a richiesta dell'interessato e previo pagamento del relativo canone di concessione. In ogni caso il Responsabile del Servizio, quando si verifichi una situazione di carenza di ossari o nicchie cinerarie, può vietare il rinnovo di tali concessioni o, con determinazione, prevedere il rinnovo per una diversa durata.

3. Le concessioni relative a tombe in muratura, a cappelle ed edicole, possono essere rinnovate, entro i 3 (tre) mesi successivi alla scadenza, per un periodo di 50 (cinquanta) anni, previo versamento del canone vigente all'atto del rinnovo, a condizione che il Responsabile del Servizio accerti che i manufatti siano in lodevole stato di manutenzione.

4. Nel caso in cui è consentito il rinnovo della concessione, in mancanza della richiesta di rinnovo e del versamento del relativo canone, il Comune procede all'estumulazione d'ufficio della salma o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario comune, nel cinerario comune o in campo di mineralizzazione.

Art. 66 - Diritto di sepolcro

1. Si definisce jus sepulchri il diritto passivo di ottenere la sepoltura in un sepolcro privato. Il diritto di sepolcro non può essere in alcun modo ceduto. Il diritto d'uso della sepoltura privata è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), o alle persone che abbiano con il concessionario rapporti di particolare benemeranza, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 24 del Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado, dal coniuge, dai generi e dalle nuore.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura dev'essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

6. L'eventuale condizione di particolare benemeranza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o, comunque, cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 67 - Opposizione al diritto di sepolcro

Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte degli interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio od opposizione.

Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria a spese di chi ha domandato la sepoltura del defunto.

Art. 68 - Successione nella concessione

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.

2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'Ufficio Servizi cimiteriali, entro i sei mesi dall'accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.

3. In mancanza della designazione di cui al comma 2 si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma, agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei legatari abbia reso noto al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o dei feretri.

4. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'art. 77 del presente Regolamento.

Art. 69 - Limitazioni alla concessione

Per l'esecuzione di opere di carattere straordinario, il Comune ha la facoltà di rimuovere in ogni momento qualsiasi sepoltura ad inumazione o tumulazione, previo avviso ai concessionari, ed assicurando ai medesimi altra sepoltura di pari valore a carico del Comune

Art. 70 - Doveri generali dei concessionari

La concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di Polizia mortuaria e Regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

Art. 71 - Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 72 - Costruzione delle opere – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le sepolture impegnano il concessionario a presentare il progetto di costruzione dei manufatti entro i termini stabiliti negli artt. 49, 51 e 52.

2. Le concessioni in uso di aree per le sepolture impegnano il concessionario all'esecuzione delle opere nel rispetto dei seguenti termini:

- a) per i monumenti sulle sepolture a inumazione, le opere devono essere concluse entro 6 (sei) mesi dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo da parte dell'Ufficio Tecnico;
- b) per la costruzione delle camere in muratura delle tombe in muratura, le opere devono essere concluse entro 6 (sei) mesi dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo da parte dell'Ufficio Tecnico;
- c) per la posa del monumento delle tombe in muratura, le opere devono essere concluse entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo da parte dell'Ufficio Tecnico;
- d) per la costruzione di cappelle, le opere devono essere concluse entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di presentazione del provvedimento edilizio.

3. Qualora le aree non siano ancora disponibile, detti termini decorrono dalla loro effettiva disponibilità e consegna delle aree stesse. Per motivi che valuterà il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 (sei) mesi.

CAPO II - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Art. 73 - Criteri di assegnazione

1. La sepoltura individuale privata di cui al terzo comma, lettera a), dell'art. 62 del presente Regolamento, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le tombe individuali, dei resti o ceneri per gli ossari e delle ceneri per le nicchie cinerarie.

2. L'assegnazione del loculo/ossario/nicchia cineraria avviene all'atto della richiesta, in ordine progressivo, dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Prima di effettuare l'assegnazione di loculi facenti parte di una nuova serie o lotto, è indispensabile che sia stata completamente assegnata la serie o lotto precedente e che si siano recuperati i loculi liberi in altri lotti o campate. L'apertura di una campata nuova o a recupero verrà regolamentata con provvedimento del Responsabile del Servizio.

3. Soltanto per consentire l'affiancamento dei coniugi è possibile, in caso di non disponibilità di n. 2 loculi adiacenti in serie o lotti a recupero, aprire una nuova serie o lotto. Per le successive tumulazioni si proseguirà con l'assegnazione di loculi secondo i criteri stabiliti dal comma precedente.

4. In deroga al comma precedente, può essere assegnato un loculo disponibile in quinta fila di qualsiasi serie o lotto quando il concessionario dimostri che tale scelta è legata da vincoli di parentela, di affinità fino al terzo grado, con salme tumulate in quella serie o lotto.

5. Il richiedente può scegliere, a parità di fila assegnata, un loculo in un lotto o serie diverse, ma a condizione che tale scelta sia legata da vincoli di parentela, di affinità fino al terzo grado, con salme tumulate in quella serie o lotto.

6. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

7. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa. Per quanto stabilito dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

8. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi

conservativi. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

Art. 74 - Concessione di loculi in assegno

E' ammessa la concessione in assegno di colombari, secondo la disponibilità di loculi, a persone viventi solo nel caso di vedovi che abbiano superato 75 (settantacinque) anni all'atto della morte del coniuge. Solo ed esclusivamente, quando il loculo da assegnare si trova nella prima fila in basso, si assegna il loculo adiacente, e non secondo l'ordine stabilito dall'art. 73, comma 2.

Art. 75 - Concessione di loculi per traslazione salma

1. Il rilascio di concessione in uso dei loculi per traslarvi salme già sepolte all'interno del Cimitero in un altro loculo o in un'altra sepoltura ad inumazione è vietato.

2. In deroga a tale articolo, la concessione per la traslazione di feretri può essere effettuata per avvicinamento dei coniugi che si realizza con le seguenti modalità:

- all'atto della morte del coniuge (vedovo) i familiari possono chiedere la tumulazione della salma in un loculo adiacente al coniuge già tumulato solo se esso è stato tumulato in un loculo posto in un lotto in quinta fila, altrimenti chiedere in concessione l'uso di n. 2 loculi per tumulare il coniuge e traslare il feretro del coniuge già tumulato, sempre esclusivamente in quinta fila, sino alla disponibilità dei loculi. I familiari possono chiedere il rilascio di concessione in uso di n. 2 loculi esclusivamente in quinta fila per la traslazione dei feretri dei genitori, sino alla disponibilità dei loculi.

3. In deroga al primo comma i familiari possono chiedere in concessione l'uso, per un massimo di n. 3 loculi per l'affiancamento dei genitori (traslazione o traslazione/tumulazione) e il/la figlio/a-(celibe/nubile)-del de cuius- esclusivamente in quinta fila, sino alla disponibilità dei loculi. I familiari possono chiedere l'avvicinamento dei genitori anche non legati da rapporto di coniugio.

4. In caso di affiancamento di coniugi o familiari, ferma restando la scadenza originaria della concessione, dei feretri traslati, il costo di detta traslazione è interamente a carico del richiedente.

5. Per quanto stabilito dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

CAPO III – RINUNCE, REVOCA, ESTINZIONE, DECADENZA, CESSAZIONE

Art. 76 - Cause di cessazione della concessione

Le cause cessano per:

- rinuncia;
- decadenza;
- revoca;
- estinzione (scadenza, soppressione cimitero, scadenza famiglia dopo 20 (venti) anni).

In tali casi i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e gli accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente Regolamento, sono acquisti al patrimonio del Comune.

Art. 77 - Rinuncia

1. La concessione in uso a sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata.
2. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a condizione che la sepoltura familiare o individuale non sia stata occupata da alcun feretro o quando, essendo stata occupata, lo stesso sia trasferito in altra sede.
3. La domanda di esumazione od estumulazione di salma, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro Cimitero, in campo comune o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa, comporta la rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.
4. La rinuncia parziale o condizionata o a termine non ha alcun effetto.
5. La rinuncia alla concessione può essere effettuata dal concessionario o, comunque, da chi può disporre del feretro.
6. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 78 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico-artistico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 (novantanove) anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei resti mortali. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 79 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ai sensi del precedente art. 64, ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004.
2. Le sepolture in oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune; quanto posto sulle sepolture e, comunque, tutto quanto posto ad ornamento di esso cade in proprietà del Comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro 12 (dodici) mesi dalla esumazione od estumulazione dei feretri, dei resti o delle ceneri.
3. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
4. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

5. Le concessioni si estinguono, altresì, con il decorso di 20 (venti) anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto e in tutte le altre ipotesi di revoca di cui all'art. 78 del presente Regolamento.

Art. 80 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da feretro, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 (sessanta) giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto art. 66;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 72, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti;
- f) quando vi sia inadempimento ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- g) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 50, non si sia provveduto all'applicazione od all'incisione delle iscrizioni epigrafiche.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

5. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle spoglie, dei resti e delle ceneri, rispettivamente, in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

6. Dopodiché, il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose.

Art. 81 - Decadenza per estinzione della famiglia

Qualora la famiglia concessionaria di tomba venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possano succedere nel diritto di sepoltura, trascorsi 20 (venti) anni dall'ultima tumulazione, il Comune acquista la libera disponibilità della tomba stessa se, con opportuno lascito, non si sia provveduto alla perpetua manutenzione del tumulo.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 82 - Accesso al Cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, manomissione pavimentazione dei vialetti, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi previa presentazione di apposita domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale e documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è stabilita dal tariffario.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o, comunque, quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del Cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 46 e 47 in quanto compatibili.

Art. 83 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni a persone e/o cose.
3. Il deposito cauzionale verrà restituito previa acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione da parte dell'impresa esecutrice dei lavori.

Art. 84 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di manufatti per sepolture private, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio competente, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso, l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 85 – Circolazione e sosta dei mezzi per l'esecuzione dei lavori

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario. I lavori di scavo dovranno essere eseguiti con escavatore gommato e con autocarro del peso complessivo a pieno carico non superiore ai 35 quintali.

Art. 86 - Cantieri di lavoro e materiali di costruzione

1. All'interno del Cimitero non possono essere impiantati cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento di monumenti e tombe; è consentito effettuare in luogo le operazioni riconosciute indispensabili dal Responsabile del Servizio.

2. I materiali di costruzione, quali ad esempio blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere introdotti nel Cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato. Anche i materiali inerti (laterizi, sabbia, ghiaia, cemento, ecc.) devono essere depositati nello spazio assegnato. Il Responsabile del Servizio, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

3. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione dev'essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, ghiaia, terra, calce, ecc.. Anche le macchine edili, così come i materiali, durante i giorni festivi, dovranno essere collocati in zone del Cimitero individuate dal Responsabile del Servizio e, possibilmente, nascoste alla vista dei visitatori.

4. Nelle aree di cantiere utilizzate, le ditte individuate per l'esecuzione dei lavori dovranno rispettare le norme antinfortunistiche per garantire l'incolumità del personale e dei visitatori. L'impresa sarà responsabile di ogni danno causato a cose o persone.

Art. 87 - Orario di lavoro

Le ditte e le imprese che eseguono i lavori all'interno del Cimitero per conto dei privati devono osservare l'orario di apertura e chiusura del Cimitero.

Art. 88 - Sospensione dei lavori in occasione di festività

1. E' vietato eseguire lavori nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dall'Ufficio Tecnico comunale, previo rilascio di specifica autorizzazione.

Non potranno essere iniziati i lavori di costruzione dei manufatti alla vigilia dei giorni festivi.

Nei 3 (tre) giorni precedenti e negli 8 (otto) susseguenti il giorno di Commemorazione dei Defunti è fatto divieto a chiunque di eseguire all'interno del Cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa di monumenti.

2. Le ditte e le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponteggi ed a quanto indicato nell'art. 86, comma 3, nel periodo specificato nel comma precedente.

Art. 89 - Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare

rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

2. A fine lavori, l'impresa esecutrice dei manufatti realizzati dovrà presentare una dichiarazione di regolare esecuzione.

3. Il deposito cauzionale prestato a titolo di garanzia viene svincolato con provvedimento del Responsabile del Servizio, su domanda dell'interessato, previa verifica della corrispondenza delle opere realizzate al progetto presentato ed approvato.

4. Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto all'ufficio competente la fine dei lavori.

Art. 90 - Obblighi e divieti per il personale del Cimitero

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Cimitero.

2. Altresì, il personale del Cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- d) ad informare il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria di ogni fatto o situazione che possa pregiudicare il buon andamento del servizio;

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire all'interno del Cimitero attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte di chiunque;
- c) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del Cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
- d) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione dei doveri d'ufficio e soggetta a provvedimento disciplinare.

5. Il datore di lavoro, individuato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2009, n. 81 e s.m.i., sulla base della valutazione del rischio, anche biologico, cui è esposto il personale addetto al Cimitero, lo sottoporrà alle vaccinazioni previste dalla normativa vigente, antitetanica e antiepatite B, e lo doterà dei necessari dispositivi di protezione individuali (D.P.I.).

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 91 – Imprese funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al Cimitero o crematorio;
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, la società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'art. 31 e seguenti del Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004.
3. Il Comune ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio di Polizia Mortuaria, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita, altresì, allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro, permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

Art. 92 - Divieti

1. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
2. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 93 - Assegnazione gratuita di sepoltura a Cittadini illustri o Benemeriti

1. All'interno del Cimitero comunale può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile del Servizio potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di Cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla Comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale potrà destinare nel Cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "Cittadini Benemeriti" .

Art. 94 – Mappa o registro

1. Presso l'Ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato "mappa", può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al Cimitero comunale.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 95 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e, comunque, ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 96 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Per ogni feretro ricevuto, il personale addetto ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro vidimato dal Sindaco:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui feretri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui feretri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel Cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal Cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di feretri o di ceneri.
2. Il registro deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.
 3. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
 4. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 97 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'Ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 96, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel Cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 95.

Art. 98 - Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'ufficio predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 99 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepoltura privata in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 100 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombe, edicole, monumenti, ecc. s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 101 - Dirigente Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107, secondo e terzo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, spetta al Responsabile del Servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Art. 102 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Per il rinnovo si applica il disposto di cui all'art. 65 del presente Regolamento.

Art. 103 - Sepolture non risultanti da atto regolare di concessione

1. Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare con effettiva documentazione i diritti che vantano sulla sepoltura.
2. In mancanza di tale documentazione:
 - a) la concessione scadrà decorso il termine di anni 90 (novanta) a partire dalla data in cui è stata effettuata la prima tumulazione (salma o resti);

b) avranno il diritto di occupare i posti disponibili, fino al completo esaurimento della disponibilità, gli eredi di ogni defunto tumulato (considerando come tali i familiari indicati dall'art. 24 del Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004, e precisamente, il coniuge, i generi e le nuore, gli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 6° grado);

c) le estumulazioni potranno, invece, essere richieste dal coniuge o dagli ascendenti e discendenti in linea retta fino al 1° grado del defunto da estumulare.

3. Alla scadenza di cui al comma 2, lettera a), previa pubblicità da effettuarsi tramite affissione all'Albo Pretorio e presso il Cimitero comunale, si procederà alla stipula di nuova concessione cimiteriale mediante definizione di una graduatoria redatta in ordine cronologico rispetto alla data di presentazione della richiesta degli interessati al protocollo del Comune (precedenza alla prima presentata); in caso di presentazione in pari data, la concessione verrà attribuita mediante estrazione a sorte effettuata in presenza del Responsabile del Servizio competente e dei richiedenti, ai quali deve essere comunicata, a mezzo raccomandata spedita con preavviso di 20 (venti) giorni, la data e l'ora delle operazioni di sorteggio, delle quali verrà redatto apposito verbale firmato dal Responsabile del Servizio e da due testimoni.

4. Nel caso si rendesse necessario provvedere alla manutenzione della tomba, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, dando adeguata pubblicità presso il Cimitero e gli Uffici comunali per 60 (sessanta) giorni, incaricherà gli eredi indicati dall'art. 24 del Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004 al ripristino del manufatto.

5. In caso di rifiuto o in mancanza di risposta, si considererà decaduta la concessione e si procederà d'ufficio all'estumulazione dei defunti ed alla demolizione della tomba.

Art. 104 - Rimesse di carri funebri

I mezzi di trasporto funebre e le rimesse devono possedere i requisiti previsti dall'art. 37 del Regolamento Regionale Lombardia 09 novembre 2004, n. 6.

Art. 105 - Tariffe

1. Le tariffe vengono approvate e variate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 106 - Sanzioni

1. Per le violazioni al presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 77 della Legge Regionale n. 33/2009.

Art. 107 - Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254, al Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004, alla Legge Regionale Lombardia n. 33/2009.

Art. 108 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della relativa delibera di approvazione.